



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOCCIA, PATUANELLI e DE CRISTOFARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2024

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 22, in materia di compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

ONOREVOLI SENATRICI E SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende modificare la legge 5 marzo 2024, n. 22, relativa alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di consentire una maggiore completezza d'indagine alla costituenda Commissione, nonché di riportare il suo oggetto alla correttezza istituzionale, in coerenza con il sistema costituzionale e democratico.

Gli interventi svolti in sede di discussione, sia in Commissione che in Aula, hanno sottolineato che la Commissione d'inchiesta, così come è stata approvata, appare più come un tentativo di mistificare la realtà dei fatti mirando a creare una versione alternativa degli eventi per attribuire colpe e responsabilità politiche agli avversari, invece di una effettiva ricerca ed analisi oggettiva dei fatti accaduti nei tre anni di pandemia da COVID-19.

Questo approccio non solo distorce i fatti, ma rischia di compromettere la fiducia nelle istituzioni e nei processi democratici.

Le decisioni prese durante la pandemia si sono basate, infatti, sulle migliori evidenze scientifiche disponibili al momento e hanno avuto come obiettivo primario la protezione della salute individuale e della salute pubblica. Per questo non si può accettare che la Commissione debba indagare sul piano vaccinale stimando l'efficacia sulla diffusione dei contagi, sui ricoveri e sulla mortalità, nonché sugli eventi avversi denunciati. Questi argomenti non

si decidono a maggioranza. La scienza ha stabilito la sicurezza del vaccino e la sua efficacia sulla mortalità.

Compito principale della Commissione d'inchiesta, come statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 13 febbraio 2008, che riprende a sua volta la sentenza n. 231 del 1975, consiste non nel « giudicare, ma nel raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere », in quanto esse non producono « alcuna modificazione giuridica (com'è invece proprio degli atti giurisdizionali) ma hanno lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione della situazione di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo ad adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso ». Ed ancora « L'attività di inchiesta rientra nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche; né potrebbe rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilità di ordine penale, ché se così per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale ».

Allo stesso modo non si può accettare una Commissione d'inchiesta che escluda le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organi tecnici, ognuno per le proprie e specifiche competenze, dal perimetro dei lavori della Commissione.

In particolare, è opportuno ricordare che le regioni, secondo la nostra Costituzione, hanno competenze primarie nella gestione e

nell'organizzazione della sanità nel proprio territorio e nella tutela della salute dei cittadini e, naturalmente, hanno avuto un ruolo primario nell'organizzazione della risposta all'emergenza pandemica.

Il presente disegno di legge, dunque, composto da un solo articolo che modifica alcune parti dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta, inseri-

sce, da un lato, nell'oggetto d'indagine della Commissione anche l'operato delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei relativi organi tecnici e, dall'altro, esclude dai compiti della Commissione quello di poter valutare l'efficacia scientifica dei vaccini, non rientrando tali analisi nei compiti di una Commissione d'inchiesta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 marzo 2024, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: « dal Governo » sono inserite le seguenti: « , dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dagli enti locali » e la parola: « sue » è sostituita dalla seguente: « loro »;

b) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché quelli elaborati o sottoposti all'attenzione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali »;

c) alla lettera *e)*, dopo le parole: « istituiti dal Governo » sono inserite le seguenti: « , dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali »;

d) alla lettera *m)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché la tempestività dell'applicazione di tali misure da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei loro organi tecnici di supporto »;

e) dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

« *m-bis)* verificare se le difformità nell'applicazione delle indicazioni del Governo da parte delle singole regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali abbiano inciso sulla diffusione del virus SARS-CoV-2 a livello regionale e locale »;

f) alla lettera *n)*, le parole: « e dalle sue strutture di supporto » sono sostituite dalle

seguenti: « , dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dagli enti locali e dalle loro strutture di supporto, »;

g) alla lettera *o*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché quelli acquistati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano »;

h) alla lettera *r*), dopo le parole: « delle sue strutture di supporto » sono inserite le seguenti: « , delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

i) le lettere *dd*) ed *ee*) sono abrogate.

€ 1,00